



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

GIUNTA
CAMERALE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
T O R I N O**

E S T R A T T O

**VERBALE N.18/18
ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE
lunedì, 12 novembre 2018 - ore 11,15**

Presenti:

GRAGLIA Bruno	Vicepresidente Vicario
TALAIÀ Pasqualino Andrea	Vicepresidente
BRONZINO Giada	in rappresentanza del settore Industria
BANCHIERI Giancarlo	In rappresentanza del settore Turismo
BELLAVITA Renato	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
POGGIO Cristiana	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
VITALE Michele	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
SUPPORTA Francesca	Revisore dei Conti

Assenti:

ILOTTE Vincenzo	Presidente
MAILANDER Monica	In rappresentanza del settore Industria
MARCHIONI BOCCA Gabriella	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
MONTAGNESE Maurizio	In rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni
ODETTI Paolo	In rappresentanza del settore Agricoltura
GRECO Massimo	Revisore dei Conti

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO.

In apertura di seduta, momentaneamente assente il Presidente (il quale entra dopo la discussione della deliberazione n. 180), ne assume temporaneamente le funzioni il Vicepresidente vicario Bruno Graglia, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dell'articolo 21 dello Statuto camerale vigente.

Per l'esame della seguente deliberazione

Area

Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio

Adunanza del 12 novembre 2018

Oggetto **Rinnovo Consiglio camerale 2019/2024. Approvazione cronoprogramma ed eventuali decisioni in merito. (Relatore: Vicepresidente)** Deliberazione n° **178**

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 05/09/2014 la Regione Piemonte ha nominato il Consiglio della Camera di commercio di Torino per il quinquennio 2014-2019, il quale si è insediato nella riunione del 15/09/2014 e pertanto, dopo cinque anni di mandato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i, verrà a scadere nel settembre 2019.

Il 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, di riforma dell'ordinamento delle camere di commercio, che contiene alcune novità che riguardano la composizione degli organi camerali, ivi compreso il Consiglio.

In particolare il primo comma dell'articolo 10 prevede la riduzione del numero dei consiglieri a 16 consiglieri per le Camere di commercio che hanno sino a 80.000 imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese e a 22 consiglieri per le Camere di commercio che hanno oltre 80.000 imprese quale è il caso della Camera di commercio di Torino.

Il comma 6 dell'articolo 10 conferma che del Consiglio facciano parte anche tre componenti, di cui due in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la camera di commercio. Per quest'ultimo però il D.Lgs. n. 219/2016 non prevede più che gli ordini siano costituiti in apposita consulta.

Il comma 7 dell'articolo 10 prevede che il consiglio duri in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte. La durata dei mandati dei Consiglieri è stata aumentata da una a due volte dall'articolo 13 comma 1-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 nel testo risultante dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 e, come precisato dal MISE con le note prott. 11700 del 2/5/2018 e 301869 del 07/08/2018 è in vigore dal 6/12/2017 ed è riferibile al sistema delle Camere di commercio risultante dalla riforma del 2016 delineato dal decreto ministeriale 8 agosto 2017, sostituito dal d.m. 16 febbraio 2018, che ne ha stabilito il numero di 60.

L'articolo 12 comma 2 conferma che le designazioni da parte delle organizzazioni rappresentative delle imprese nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di

commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10 comma 3 e cioè numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e ammontare del diritto annuale versato. Già in occasione della riforma contenuta nel D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 era stato introdotto il parametro del diritto annuale versato.

Poiché non sono ancora stati emanati i nuovi regolamenti di cui agli articoli 10 e 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., valgono le disposizioni contenute nei Regolamenti di attuazione contenute nei D.M. nn. 155 e 156 del 4/8/2011.

Per quanto riguarda la nuova composizione del Consiglio camerale ex articolo 10 comma 1 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. che si applica dal primo rinnovo, con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 23/07/2018 è stata approvata la composizione del Consiglio della Camera di commercio di Torino per il quinquennio 2019-2024 come segue:

Settori	Seggi
Agricoltura	1
Industria	4
Artigianato	3
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	6
Totale	22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale componenti Consiglio	25

L'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 156 del 4 agosto 2011 prevede che il Presidente dia avvio alle procedure previste per il rinnovo del Consiglio camerale centottanta giorni prima della scadenza pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 7 comma 5 dello Statuto camerale specifica che *"almeno centottanta giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo"*.

Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori fanno pervenire alla Camera di commercio i dati e le informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità nello stesso indicate.

Come già discusso nelle precedenti riunioni della Giunta e del Consiglio camerali, si propone di pubblicare l'avviso pubblico di cui all'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 156/2011 in data **21 dicembre 2018** con scadenza **30 gennaio 2018**. Il cronoprogramma per il rinnovo del Consiglio 2019-2024 sarebbe quindi il seguente:

<p>entro il 21/12/2018 almeno 180 gg prima della scadenza (art. 2 c.1 Decreto 156/2011 - art. 7 dello Statuto)</p>	<p>il Presidente attiva le procedure per il rinnovo del Consiglio camerale: - Pubblica Avviso all'Albo Camerale e sul sito internet istituzionale; - Dà contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;</p>
<p>entro il 30/01/2019 entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso: (Articoli 2 e 3 Decreto 156/2011)</p>	<p>- le OO. Imprenditoriali comunicano al Presidente della Camera di commercio i dati di cui all'art. 2, 2° c. Decreto 156/2011; - le OO.SS. e le associazioni dei consumatori trasmettono i dati di cui all'art. 3 Decreto 156/2011</p>
<p>entro il termine perentorio di 10 gg dalla richiesta (art. 5 comma 1 Decreto 156/2011)</p>	<p>Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante</p>
<p>entro il 01/03/2019 Entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell'avviso (art. 5 comma 3 Decreto 156/2011)</p>	<p>il Segretario Generale della Camera di commercio fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati, i documenti regolarmente acquisiti completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati, nonché i dati sul valore aggiunto per adetto per ciascun settore.</p> <p>Nella stessa comunicazione il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.</p>
<p>entro il 31/03/2019 entro 30 gg dalla ricezione della documentazione (art. 9 Decreto 156/2011)</p>	<p>il Presidente della Giunta regionale elabora i dati pervenuti e individua le OO. imprenditoriali o loro gruppi, l'organizzazione sindacale e associazione dei consumatori o loro raggruppamento cui spetta la nomina dei rappresentanti in Consiglio e notifica gli atti a tutti gli interessati.</p> <p>Richiede alla Camera di commercio il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio</p>
<p>entro il 30/04/2019 entro 30 gg dalle comunicazioni di cui all'articolo 9 (Articoli 8 e 10 Decreto 156/2011)</p>	<p>le OO imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori comunicano al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei componenti del Consiglio.</p> <p>Il Presidente della CCIAA comunica il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali</p>
<p>nei 10 gg successivi all'emanazione del decreto (Articolo 10 Decreto 156/2011)</p>	<p>il Presidente della Giunta regionale notifica agli interessati il decreto di nomina.</p>

	<p>Stabilisce la data di insediamento del nuovo Consiglio (la prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano di età)</p> <p>Pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente</p>
<p>PROROGATIO: L'articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce che "in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza".</p>	

L'avviso pubblico per il rinnovo del Consiglio sarà adottato con determinazione presidenziale.

Come chiarito dal MISE (nota prot. n. 39517 del 7/3/2014) il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011 ha natura ordinatoria e un'eventuale deroga a tale termine potrebbe essere necessaria al fine di garantire controlli efficaci ed efficienti della veridicità dei dati e della documentazione trasmessa dalle organizzazioni imprenditoriali e associazioni.

Ai sensi del D.M. n. 156/2011 le organizzazioni imprenditoriali presentano anche l'elenco delle imprese iscritte unitamente alla dichiarazione e secondo lo schema di cui all'allegato B del decreto, su apposito supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata.

Il "numero delle imprese" indica, come prevede l'articolo 1 comma 1 lettera f) del D.M. n. 156/2011 il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.

In questa fase piuttosto complessa è prevedibile, come già avvenuto nel corso della procedura relativa al rinnovo del Consiglio camerale 2014 – 2019, che le associazioni di categoria si rivolgeranno alla Camera di commercio che detiene il pubblico Registro delle Imprese. Occorre pertanto prevedere il possibile rilascio di elenchi di imprese per settori di attività anche per il tramite della società del sistema camerale InfoCamere sspa. Considerate le finalità per cui tali elenchi potranno essere richiesti e l'eccezionalità della procedura istituzionale di rinnovo del Consiglio camerale così come prevede la Legge n. 580/1993 e s.m.i. che si svolge ogni cinque anni si propone di confermare la volontà come già avvenuto per la procedura del 2014 di rilasciarli gratuitamente

LA GIUNTA

- udito il Relatore;

- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i;
- visti i D.M. nn. 155 e 156 del 4/8/2011;
- visto lo Statuto camerale;
- vista la nota metodologica del marzo 2018 di Unioncamere relativa all'applicazione dei criteri generali per la composizione dei consigli camerali;
- vista la deliberazione di Consiglio camerale n. 10 del 23/07/2018;
- visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 05/09/2014;
- visto il cronoprogramma illustrato in premessa;
- visto il modulo di richiesta elenchi allegato in bozza al presente provvedimento;
- all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il cronoprogramma illustrato in premessa, per il rinnovo del Consiglio camerale 2019-2024, avente inizio **in data 21/12/2018** e di pubblicare nella medesima data all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale dell'ente, il relativo avviso pubblico, di cui all'articolo 2 comma 1 del D.M. 156/2011, previa adozione di apposita determinazione presidenziale, **con scadenza in data 30/01/2019**;
- 2) di rilasciare a titolo gratuito gli elenchi di imprese alle associazioni di categoria che ne faranno richiesta per le finalità di rinnovo del Consiglio camerale.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Bolatto

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

IL VICEPRESIDENTE

Bruno Graglia

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005